

DELIBERA N. 278/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 (prot. n. 223573) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell’Università di Bologna a seguito della segnalazione presentata dal sig. Andrea Galli, consigliere regionale, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione dell’Ateneo in relazione alla seguente circostanza: *“di recente è emersa, a mezzo stampa, una vicenda che riguarda l’invio di mail aventi contenuto di propaganda elettorale, dall’indirizzo di posta elettronica di lavoro, da parte della candidata del PD alle elezioni europee Elisabetta Gualmini, che ricopre anche la carica di Vicepresidente ed Assessore al welfare e politiche abitative della Giunta della Regione Emilia-Romagna. Le mail in questione sarebbero, infatti, state inviate dall’indirizzo di posta elettronica riferito all’Università di Bologna, essendo la dott.ssa Gualmini docente di Scienze Politiche della medesima Università. Tali mail sarebbero state inviate anche ai docenti ed all’interno delle stesse la candidata avrebbe anche richiamato il proprio ruolo di Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Quanto avvenuto configurerebbe, pertanto, un utilizzo improprio della mail istituzionale, dunque non attinente all’attività lavorativa. Si potrebbe inoltre configurare una situazione di potenziale conflitto di interessi relativa al divieto di utilizzare la propria carica istituzionale ai fini di propaganda politica”*. In particolare, il Comitato, ha ritenuto che *“l’attività di propaganda elettorale di cui alla segnalazione ricevuta non sembra riconducibile alla comunicazione istituzionale della Pubblica amministrazione - precisamente dell’Università di Bologna, alla quale non sembra imputabile alcuna attività di comunicazione istituzionale in violazione della par condicio - bensì all’iniziativa personale del singolo dipendente che avrebbe utilizzato per fini personali, in qualità di mittente, la posta elettronica istituzionale dell’Università di Bologna”* e ha proposto l’archiviazione degli atti per la *“mancata sussistenza di elementi in violazione del citato art. 9”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 22 maggio 2019 con la quale il Rettore dell’Università di Bologna ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“in riscontro alla richiesta prot. 12418 del 21.05.19, si rappresenta l’estraneità dell’Ateneo rispetto all’iniziativa - del tutto privata e personale - posta in essere dalla prof.ssa Elisabetta Gualmini con l’utilizzo della propria casella di posta elettronica, nonché degli altri account di servizio dell’università, per veicolare un messaggio all’evidenza carente di qualsivoglia carattere istituzionale”*;
- *“questo Ateneo non ha mai autorizzato, né lo avrebbe certamente concesso qualora richiesto, l’utilizzo di mailing list istituzionali per lo svolgimento di propaganda elettorale non accademica”*;

- *“gli indirizzi di posta elettronica dell’Ateneo sono infatti presenti nella rubrica pubblicata sul portale www.unibo.it esclusivamente per le finalità istituzionali (ovverossia didattica, ricerca e terza missione) e, pur essendo disponibili on line, non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi scopo”;*
- *“in tale quadro, non si ravvisano le condizioni per imputare a codesto Ateneo comportamenti contrari a norme dell’ordinamento vigente”;*
- *“in relazione al comportamento tenuto quale docente, questo Ateneo fa riserva di effettuare le eventuali proprie valutazioni di competenza”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”;*

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso dalla documentazione istruttoria e in particolare dalle controdeduzioni presentate dall’Università di Bologna, l’invio di

mail da parte della prof.ssa Elisabetta Gualmini, seppur provenienti “*dall’indirizzo di posta elettronica riferito all’Università di Bologna*”, non è qualificabile come iniziativa di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, in ogni caso, che l’iniziativa oggetto di segnalazione non è in alcun modo riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale riferibili all’Università di Bologna;

RITENUTO che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all’Università di Bologna e al Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi